

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 94 in data 20 febbraio 2020

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO, NOMINA RUP E AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.

il Direttore Generale

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2019 “Seconda Legge di Semplificazione 2019 della Regione Lombardia” pubblicata sul BURL n. 50 del 13/12/2019, dispone all’art. 4 che “a far data dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono, con cadenza biennale, all’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...”;
- la fissazione nel 30 aprile 2020 del termine per la rilevazione dell’anagrafe dell’utenza comporterà la concentrazione dell’affluenza dell’utenza presso gli uffici aziendali delle tre unità operative gestionali in un lasso di tempo inferiore rispetto a quello previsto dalla precedente normativa regionale;
- tale previsione ha reso necessario programmare le attività connesse all’anagrafe dell’utenza per organizzare il lavoro del personale dedicato in via ordinaria;
- è stata rilevata dalla Direzione e dalla Dirigenza ALER la carenza di risorse umane da impiegare per le attività straordinarie nei mesi a venire, sia presso gli uffici aziendali, sia presso i comuni, che mettono a disposizione del personale aziendale sportelli decentrati;
- a seguito dell’evidenziazione di tali esigenze, l’intervento per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l’anno 2020 è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 18 febbraio 2020, per l’importo presunto di € 130.000,00 e identificato con codice CUI S00225430164202000016;
- è stato pertanto predisposto dal RUP, dr.ssa Claudia Conti, il progetto di servizio in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che prevede un importo a base di affidamento pari a € 130.000,00 al lordo dell’IVA e che consta dei seguenti elaborati:
 - relazione;
 - capitolato;
- il contratto avrà ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’Azienda di figure professionali ascrivibili all’Area B del CCNL-Federcasa 2016-2018;
- le clausole generali del contratto sono date dal rispetto di quanto contenuto nel progetto di servizio;
- data l’entità e la natura del servizio, è possibile disporre l’affidamento in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2020, approvate con DGR XI/2526 del 26/11/2019, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui ai DPCM in materia esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA);
- in assenza di tali strumenti, aderiscono alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, procedono autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;
- solo per le categorie merceologiche mancanti possono procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL; eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate;

Verificato che:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- la categoria merceologica in oggetto è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A.;
- è pertanto possibile procedere attraverso la piattaforma MEPA mediante una Richiesta di Offerta (RdO);

Richiamati:

- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che i servizi di importo inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto possono essere affidati mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici;
- il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia" approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti, Dr.ssa Claudia Conti, e del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visti:

- l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;
- l'art. 9 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia" approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il progetto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al Capitolato speciale d'appalto;
2. di porre a base dell'affidamento per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 l'importo di € 130.000,00 al lordo IVA;
3. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante apposita RDO su MEPA con la consultazione di n. 5 operatori economici;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio in oggetto il Dirigente Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

**PROGETTO DI SERVIZIO
(ART. 23 D.LGS. 50/2016)**

**SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
ANNO 2020**

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ANNO 2020
DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO**

**Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Claudia Conti)**

La progettazione del Servizio di somministrazione lavoro a favore di ALER Bergamo Lecco Sondrio contiene:

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le specifiche che caratterizzano il servizio richiesto dall'Azienda e l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale, sono riportate in modo analitico all'interno del capitolato speciale d'appalto.

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1.1 L'AZIENDA

ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO è un ente pubblico di tipo economico la cui attività istituzionale consiste nel soddisfare, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, nel quadro della programmazione Regionale, Provinciale, Sovracomunale e Comunale, mediante la realizzazione di attività imprenditoriale finalizzata alla funzione sociale. L'Azienda è articolata sul territorio attraverso le Unità Operative Gestionali di Bergamo, Lecco e Sondrio e conta in media 100 dipendenti.

1.2 IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

L'oggetto del servizio del presente progetto consiste nell'erogazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore di Aler Bergamo Lecco Sondrio di figure professionali ascrivibili all'area B livello B3 del CCNL Federcasa applicabile.

Il servizio, prestato da una Agenzia a ciò debitamente autorizzata con provvedimento definitivo per le specifiche attività, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, la gestione dello stesso

secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con distinti contratti di somministrazione.

Il servizio verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordini di Somministrazione" di lavoro.

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall'Agenzia al lavoratore dovrà essere riconducibile al mansionario previsto dal CCNL sopraindicato per il profilo professionale richiesto da ALER all'Agenzia.

1.3 ONERI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.4 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il valore economico presunto del contratto è di €. 130.000,00 IVA compresa. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato dall'Agenzia, meglio descritta nel capitolato speciale d'appalto, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi alla somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del personale oggetto della somministrazione.

Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di stima massima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative di ALER e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante.

1.5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ALER procederà, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante appositi "Ordini di Somministrazione".

Negli Ordini di Somministrazione saranno specificati:

il numero di risorse richieste,

i requisiti delle predette risorse,

le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta,
la sede di lavoro (Bergamo / Lecco / Sondrio),
la durata presunta della prestazione lavorativa,
l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa,
il numero di ore mensili presunte di lavoro straordinario (normali e/o festive) per ciascun lavoratore,
i dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori di ALER inquadrati nel medesimo profilo,
il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente i curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio.

Sulla base dei curricula ricevuti, ALER potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi a cui potrà partecipare personale ALER. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, ALER comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti ALER, in conformità a quanto stabilito dal CCNL in vigore. I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da ALER e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di ALER.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad ALER dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di ALER.

L'Agenzia garantisce, sin d'ora, ai sensi della normativa vigente in materia, che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore temporaneo inviato ad ALER sarà quello previsto dal CCNL di riferimento, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva sopravvenuti nel periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o

infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel Capitolato Speciale, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi studio, congedi straordinari, infortuni), sono a carico dell'Agenzia e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa risultante dell'ora ordinaria.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da ALER all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte del Committente.

ALER si impegna a fornire, con le medesime modalità previste per i propri dipendenti in base alla sede di assegnazione, il servizio sostitutivo della mensa o i buoni pasto sulla base delle risultanze della rilevazione delle presenze.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, ALER fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento saranno trasmesse all'Agenzia in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile dell'Ufficio del personale.

Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto in conseguenza di eventuali aumenti degli importi del CCNL o qualora le aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia (come sopra elencate) dovessero essere modificate durante il periodo di validità del contratto d'appalto e secondo quanto previsto dal presente articolo. Detti aumenti saranno posti a carico della stazione appaltante, fermo restando il valore della commissione d'agenzia inizialmente offerto. Più precisamente il margine d'agenzia offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa dei suddetti aumenti.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso ALER e

ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.

Il personale richiesto da ALER dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.

ALER dovrà corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente prestate oltre al compenso dovuto all'Agenzia per il servizio prestato come risulta dall'offerta presentata.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze di ALER.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire entro i successivi 5 (cinque) giorni copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto (copia bonifici con CRO o di assegno circolare quietanzato) al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore; in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

L'Agenzia dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il foglio mensile riportante le ore effettivamente lavorate dallo stesso e rilevate con apposito badge di rilevazione delle presenze consegnato da ALER al lavoratore, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, (non saranno conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza).

ALER procederà, mensilmente, al pagamento della fattura entro i termini e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini del computo delle ore effettuate, il Responsabile dell'Ufficio del

personale ed il singolo lavoratore temporaneo controfirmeranno il relativo foglio mensile delle presenze.

Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo dovrà rispettare quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale, numero dei giorni settimanali lavorativi, turnazione, etc.) l'Agenzia dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate da ALER con l'Ordine di Somministrazione e/o con apposite comunicazioni anche in corso del rapporto con il singolo lavoratore temporaneo.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata del presente servizio è di mesi 10 dalla sottoscrizione del contratto a seguito di aggiudicazione.

Bergamo, 20 Febbraio 2020.

Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Claudia Conti)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento di un contratto concernente la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio (d'ora in avanti "ALER"), di figure professionali ascrivibili all'Area B del CCNL-Federcasa 2016-2018 in vigore. Il servizio, prestato da una Agenzia a ciò debitamente autorizzata con provvedimento definitivo per le specifiche attività, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato (d'ora in avanti "Agenzia"). Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con distinti contratti di somministrazione.

Il servizio verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordini di Somministrazione" di lavoro.

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall'Agenzia al lavoratore dovrà essere riconducibile al mansionario previsto dal CCNL sopraindicato per il profilo professionale richiesto da ALER all'Agenzia.

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle tre sedi di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, in ragione delle esigenze dell'Azienda in particolare:

- Bergamo, Via Mazzini 32/A;
- Lecco, Via Caduti Lecchesi a Fossoli 34;
- Sondrio, Piazza Radovljica 1.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore unico offerto, che dovrà essere unico per tutte le categorie o livelli richiesti, omnicomprendivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che ALER riconoscerà a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che ALER andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da ALER e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Si precisa che la base d'asta è omnicomprendiva di tutti i compiti, ruoli ed obblighi dell'Agenzia come descritti nel presente Capitolato Speciale, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie indicate nelle tabelle;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;

- Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Accertamento dell'idoneità fisica dei lavoratori avviati;
- Utile d'impresa;
- Imposte di bollo;
- Rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali (in via esemplificativa e non esaustiva): permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie (ed assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto), assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs. 80/2015, L.53/2000 e s.m.i., L.104/1992 e s.m.i..

ART. 4 AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore economico presunto del contratto è di €. 130.000,00 al lordo IVA.

Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato dall'Agenzia, descritta nell'articolo 3 che precede, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi alla somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del personale oggetto della somministrazione.

Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di stima massima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative di ALER e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante.

Si precisa che l'importo sopra indicato costituisce il budget di ALER per l'acquisizione del personale somministrato e non l'importo contrattuale del servizio di somministrazione reso dall'Agenzia, che è determinato applicando il moltiplicatore unico offerto al costo orario lordo indicato nella seguente tabella

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO ORARIO LORDO
B	B3	€ 19,22

L'aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa sorgere alcun obbligo per ALER di richiedere un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità finanziarie. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate. L'Agenzia non avrà pertanto diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora ALER richieda di svolgere il servizio per un budget inferiore a quello sopra indicato.

ALER si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 106 del DPR 50/2016 qualora dovessero realizzarsi le condizioni ivi contemplate.

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto che verrà stipulato con l'Agenzia avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione per un periodo di 7 (sette) mesi.

Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.

ALER si riserva la facoltà in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

E' facoltà della stazione appaltante recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni, dal contratto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio in parola consente ad ALER di richiedere, secondo le necessità, all'Agenzia l'invio di lavoratore/i temporaneo/i, adatto/i a ricoprire, per capacità e professionalità, quella determinata mansione, al fine di soddisfare esigenze di cui al CCNL applicabile, anche se riferibili all'attività ordinaria di ALER, così come disposto dalle disposizioni del Capo IV del D. Lgs 81/2015.

ART. 7 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ALER procederà, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante appositi "Ordini di Somministrazione".

Negli Ordini di Somministrazione saranno specificati:

- il numero di risorse richieste,
- i requisiti delle predette risorse,
- le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta,
- la sede di lavoro (Bergamo / Lecco / Sondrio),
- la durata presunta della prestazione lavorativa,
- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa,
- il numero di ore mensili presunte di lavoro straordinario (normali e/o festive) per ciascun lavoratore,
- i dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori di ALER inquadrati nel medesimo profilo,
- il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente entro 5 giorni un numero minimo di 5 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio.

Sulla base dei curricula ricevuti, ALER potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi a cui potrà partecipare personale Aler. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, ALER comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti ALER, in conformità a quanto stabilito dal CCNL in vigore. I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da ALER e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di ALER.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad ALER dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di ALER.

L'Agenzia garantisce, sin d'ora, ai sensi della normativa vigente in materia, che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore temporaneo inviato ad ALER sarà quello previsto dal CCNL di riferimento, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva sopravvenuti nel periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel presente Capitolato Speciale, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi studio, congedi straordinari, infortuni), sono a carico dell'Agenzia e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa risultante dell'ora ordinaria.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da ALER all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte del Committente.

ALER si impegna a fornire, con le medesime modalità previste per i propri dipendenti in base alla sede di assegnazione, i buoni pasto sulla base delle risultanze della rilevazione delle presenze.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, ALER fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento saranno trasmesse all'Agenzia in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile dell'Ufficio del personale.

Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto in conseguenza di eventuali aumenti degli importi del CCNL o qualora le aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia (come sopra elencate) dovessero essere modificate durante il periodo di validità del contratto d'appalto e secondo quanto previsto dal presente articolo. Detti aumenti saranno posti a carico della stazione appaltante, fermo restando il valore della commissione d'agenzia inizialmente offerto. Più precisamente il margine d'agenzia offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa dei suddetti aumenti.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso ALER e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.

Il personale richiesto da ALER dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.

ALER dovrà corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente prestate oltre al compenso dovuto all'Agenzia per il servizio prestato come risulta dall'offerta presentata.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze di ALER.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire entro i successivi 5 (cinque) giorni copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto (copia bonifici con CRO o di assegno circolare quietanzato) al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore; in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

L'Agenzia dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il foglio mensile riportante le ore effettivamente lavorate dallo stesso e rilevate con apposito badge di rilevazione delle presenze consegnato da ALER al lavoratore, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10 del presente Capitolato, (non saranno conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza).

ALER procederà, mensilmente, al pagamento della fattura entro i termini e secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

Ai fini del computo delle ore effettuate, il Responsabile dell'Ufficio del personale ed il singolo lavoratore temporaneo controfirmeranno il relativo foglio mensile delle presenze.

Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo dovrà rispettare quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale, numero dei giorni settimanali lavorativi, etc.) l'Agenzia dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate da ALER con l'Ordine di Somministrazione e/o con apposite comunicazioni anche in corso del rapporto con il singolo lavoratore temporaneo.

ART. 8 – COMPITI, RUOLI ED OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità del servizio;
- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- trasmettere al Committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
- inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra;
- provvedere, in caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore che superino i 2 giorni naturali e consecutivi, e qualora richiesto da ALER, a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell'assenza entro 2 giorni lavorativi dall'interruzione stessa. La mancata sostituzione del lavoratore può costituire ad insindacabile giudizio del Committente, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile;
- ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui al punto che precede, dovrà essere risarcito a favore di ALER o a terzi, da parte dell'Agenzia;
- operare in stretta integrazione con gli uffici ALER;
- dare immediata comunicazione ai suddetti Uffici di qualsiasi evento riguardante l'andamento del servizio, anche verso l'utenza;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato da ALER;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
- versare i contributi INAIL;
- provvedere all'attivazione dell'iter procedurale in conformità alle norme contrattuali in caso di provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- fornire garanzie che, qualora il personale impiegato sia extra-comunitario, tale personale sia in regola con le leggi sull'immigrazione.

Ai sensi dell'articolo 2049 Codice Civile l'Agenzia sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni altro danno e/o molestia che, nell'esecuzione del servizio, ordinario e/o straordinario, gli stessi possano arrecare.

L'Agenzia si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, anche a comunicare tempestivamente ad ALER le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili.

ART. 9 – PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI

I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate negli "Ordini di Somministrazione" e previste negli inquadramenti contrattuali del CCNL applicato al personale dipendente ALER nell'Area di riferimento B.

I lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione. L'Agenzia dovrà assicurare che il personale somministrato sia capace e fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proposte ed in possesso dei requisiti professionali e tecnici rispondenti alla richiesta di ALER.

L'agenzia aggiudicataria dovrà assicurare che il personale somministrato abbia i requisiti per l'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente, anche attraverso verifica del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti.

ALER si riserva, per particolari esigenze riferite ai Servizi presso i quali i lavoratori temporanei saranno preposti, a richiedere il possesso, da parte degli stessi, di altri specifici requisiti professionali.

L'Agenzia sarà datore di lavoro del personale somministrato e dovrà provvedere ad ogni adempimento relativo al contratto di lavoro, ivi compreso il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi e all'esercizio del potere disciplinare mentre ALER, pur non essendo datrice di lavoro, eserciterà sullo stesso il potere direttivo e di controllo.

Il lavoratore pertanto, dovrà svolgere la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di ALER e sarà tenuto ad osservare tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti.

Il lavoratore dell'Agenzia dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei diversi servizi aziendali dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il numero complessivo presunto delle ore di lavoro ordinario settimanale full time che le figure professionali che si richiedono all'Agenzia dovranno espletare è di 36 ore.

Fermo restando il numero complessivo massimo presunto delle ore di lavoro ordinario così come sopra specificato ALER, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva di avanzare una richiesta diversa, in termini numerici e nell'ambito delle Aree, rispetto a quelli originariamente individuati.

L'Agenzia dovrà fornire, a richiesta, la documentazione comprovante i titoli ed il curriculum del singolo lavoratore temporaneo.

ART. 10 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta alla sostituzione dello stesso dietro semplice richiesta formalizzata da ALER nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia a quanto disciplinato nel presente Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo si applica la penalità giornaliera prevista dal presente Capitolato.

ART. 11 CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietata al soggetto Agenzia la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall'art.105 del Codice dei Contratti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'operatore economico aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ALER.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- a) l'operatore economico all'atto dell'Offerta deve indicare, all'interno del "Plico A – Documenti e dichiarazioni" di cui all'articolo 16.1 della Lettera di invito, le attività che intende subappaltare;
- b) l'aggiudicatario (di seguito "Agenzia") deve depositare presso ALER copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'Agenzia deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il subAgenzia (di seguito, "SubAgenzia");
- d) l'Agenzia, con il deposito del contratto di subappalto deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del SubAgenzia dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 16.1 della Lettera di invito, all'interno del Plico A – Documenti e dichiarazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti. La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Agenzia è tenuta a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto di appalto.

Nel caso in cui il ribasso offerto del valore della base d'asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il suddetto ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Essa può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, in conformità in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Nel caso in cui venga prestata mediante fidejussione la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Agenzia di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14 - RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

L'importo della cauzione definitiva di cui al precedente articolo può essere ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture per il servizio erogato saranno emesse mensilmente, con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente per l'Agenzia e pagate entro 30 giorni data ricevimento fattura, previa verifica della conformità del servizio da parte di ALER.

La fattura dovrà essere intestata a: ALER Bergamo-Lecco-Sondrio via Mazzini 32/A (P. IVA n. 00225430164).

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Qualora l'Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o fiscali, ALER sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Qualora l'Agenzia non adempia, ALER potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

ART. 16 PENALI

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, ALER applicherà una penale nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:

1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
2. Mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;
3. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale l'Agenzia avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio di ALER.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ALER potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) ripetuti ritardi e manchevolezze nell'esecuzione dei servizi;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro;
- d) reiterata non conformità dei servizi prestati rispetto alle indicazioni del presente Capitolato;
- e) accertamento in capo all'Agenzia di una delle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs N. 50/2016;
- f) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- k) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'affidamento;
- l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
- m) perdita da parte dell'Agenzia, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- n) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- o) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- p) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12;
- q) violazione dell'Agenzia dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i.;
- r) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

- s) violazione delle prescrizioni di cui al MOGC ex D.Lgs 231/01, piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico adottati da ALER;
- t) la violazione da parte dell'Agenzia di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. E' facoltà di ALER, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, alla Ditta seconda classificata.

Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs N. 50/2016.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto saranno ad esclusivo carico dell'Agenzia. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica.

Art. 19 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i., l'Agenzia è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto nei rapporti con la Stazione Appaltante e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

L'Agenzia è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 20 RESPONSABILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Agenzia assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni arrecati a cose di proprietà dell'ALER a seguito di manchevolezze commesse durante l'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'Agenzia di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008).

A sua volta ALER si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ad informare l'Agenzia dei rischi esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Più precisamente, fatto salvo l'obbligo di ALER di adeguare e mantenere le strutture conformi alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008, sono interamente a carico dell'Agenzia l'individuazione del responsabile della sicurezza nonché ogni altra attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventiva relative alla sicurezza dei propri operatori.

Art. 21 CONTENZIOSO E RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica la disciplina di cui alla parte VI, titolo I, capo I, del D.Lgs.vo n. 50/2016 in quanto applicabile. E' escluso il ricorso all'arbitrato ed in caso di tutela in giudizio è competente il Foro di Bergamo.

Art. 22 MOGC ex D.LGS 231/01 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO

ALER si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di un Codice Etico disponibili al sito www.aler-bg-ic-so.it che troveranno applicazione anche nei confronti dei soggetti concorrenti alla presente procedura d'appalto.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come sopra specificato.

Art. 23 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a promuovere il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti.

Art. 24 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e quelle previste nel D.P.R. n 207/2010 s.m.i. in quanto compatibili con il decreto stesso, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.